MARCHETTI
CLAUDIA
06.11.2024
10:30:56
GMT+02:00

CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE DEL COMPENDIO STRADALE DEL COMUNE DI CALCI

L'anno duemilaventiquattro (2024) e questo giorno sei (6) del mese di novembre, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge:

TRA

- **Comune di Calci**, con sede in Calci, Piazza Garibaldi n°1, codice fiscale e partita IVA n. 00231650508, rappresentato dall'Ing. Claudia Marchetti, nata a Pisa (PI) il 30/05/1972, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Responsabile del Settore 5 "Opere Pubbliche, Protezione Civile e Ambiente del Comune di Calci, presso la cui sede è domiciliata per la carica, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, in esecuzione del Decreto del Sindaco n°8 del 11/06/2024;
- **"PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l."** (di seguito denominata "PISAMO S.r.l." o anche "Società"), con sede in Pisa, Via Cesare Battisti n. 71, codice fiscale e partita IVA n. 01707050504, legalmente rappresentata dall'avv. Andrea Bottone, nato a Pisa (PI) il giorno 24 settembre 1975, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Unico della suddetta Società, presso la cui sede è domiciliato per la carica, avente i poteri per questo atto come il medesimo mi dichiara;

premesso che:

- il 04/06/2004, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Pisa rep. n. 54416/58, registrato a Pisa il 07.06.2004 al n. 1239, è stata costituita la società "PISAMO – Azienda per la mobilità S.p.A.", il cui

tipo societario è stato modificato, con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 24/02/2016, da "società per azioni" a "società a responsabilità limitata";

- con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 14/07/2017 è stato approvato il nuovo Statuto di PISAMO S.r.l., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, aggiornato in base alla disciplina che trova applicazione per le società in house delle pubbliche amministrazioni;
- PISAMO S.r.l. è una società a totale capitale pubblico, attualmente partecipata per il 98,5% dal Comune di Pisa, per l'1% dal Comune di Vecchiano e per lo 0,5% dal Comune di Calci, i quali esercitano sulla stessa Società un controllo analogo congiunto con le modalità previste dallo Statuto, dalla Convenzione stipulata con atto a rogito del Segretario Generale in data 14/04/2011, rep. n.55453 fasc. 343, registrato a Pisa il 03.05.2011 al n. 83, Serie 1, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Comune di Calci ha da tempo avviato interlocuzioni con PISAMO S.r.l. in merito al conferimento *in house providing* delle "attività strumentali necessarie per lo svolgimento dei lavori di manutenzione del compendio stradale del Comune di Calci";
- in data 22 ottobre 2024, l'assemblea dei soci di Pisamo ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del presente contratto di servizio;
- occorre quindi procedere alla definizione dei rapporti fra le parti per la gestione delle attività strumentali necessarie per lo svolgimento dei "Lavori di manutenzione del compendio stradale del Comune di Calci";

- l'esercizio delle funzioni di controllo sulle società partecipate è disciplinato dall'art. 9 "Controllo sulle società partecipate non quotate" del "Regolamento in materia di organizzazione e funzionamento del sistema integrato dei controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pisa n. 14 del 04.04.2013;
- il presente contratto non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 36/2023, essendo soddisfatte le condizioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2, del decreto medesimo;

e tutto ciò premesso, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1. Oggetto

Il presente contratto di servizio disciplina i rapporti tra il **Comune di Calci** e la **"PISAMO – Azienda per la mobilità S.r.l."** relativi alle seguenti attività, siano esse costituite da lavori o servizi, inerenti la mobilità e la viabilità nel territorio comunale di Calci come meglio specificate e dettagliate al seguente ART. 2 del presente contratto; l'affidamento è effettuato direttamente dal Comune di Calci alla Società, in regime *in house providing*, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 2. Affidamento di attività strumentali

E' affidato, con il presente contratto, il complesso delle attività strumentali necessarie per lo svolgimento dei "Lavori di manutenzione del compendio stradale del Comune di Calci", indispensabili al perseguimento dei fini istituzionali del Comune, di seguito elencati a titolo indicativo e non esaustivo:

- manutenzione ordinaria programmata delle infrastrutture stradali, dei marciapiedi e delle banchine, ivi comprese piazze, percorsi e aree pedonali, piste ciclabili e aree di parcheggio, sia in pavimentazione bitumata, che in lastrico;
- interventi urgenti di manutenzione e/o ripristino;
- rimozione di materiale di qualsiasi tipo sulla strada che comprometta la sicurezza stradale;
- interventi sulla segnaletica stradale orizzontale, verticale, luminosa e complementare ivi compresa quella relativa agli impianti semaforici;
- interventi per situazioni determinate da avverse condizioni meteo quali allagamenti, neve, ghiaccio, cedimenti di elementi arborei e opere d'arte;
- tempestivo posizionamento di segnaletica provvisoria di indicazione della situazione di pericolo e, se necessario, di deviazione del traffico;
- realizzazione di nuove opere inerenti la viabilità finalizzati a mantenere in efficienza la rete stradale comunale;
- servizio di pronto intervento H24 in tutte le situazioni di emergenza che possano creare pericolo per la pubblica incolumità lungo le infrastrutture stradali in gestione.

Sono oggetto delle attività manutentive tutti i beni afferenti al patrimonio comunale di seguito elencati:

- strade e relative pertinenze;
- piazze e relative pertinenze;
- marciapiedi, percorsi e aree pedonali;
- piste ciclabili;

- aree di parcheggio;
- segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e luminosa;
- impianti semaforici;
- barriere stradali di protezione;
- sistema di convogliamento, captazione e smaltimento delle acque meteoriche.

ART. 3. Affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei lavori

PISAMO S.r.l., nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto ed in qualità di stazione appaltante per conto del Comune di Calci, individua, mediante le procedure di cui al vigente Codice dei Contratti Pubblici, un operatore economico dotato dei requisiti necessari ed adeguata esperienza pregressa, al quale affidare l'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione del compendio stradale del Comune di Calci.

PISAMO S.r.l. stipula, con l'operatore economico affidatario, un "contratto quadro con unico operatore economico" eventualmente corredato da capitolato tecnico-operativo contenente i prezzi applicati per tipologie di intervento, le modalità ed i tempi di realizzazione degli stessi e quant'altro necessario per definire l'esecuzione dell'appalto conferito.

Alla data di sottoscrizione del presente contratto di servizio, PISAMO s.r.l. risulta avere in corso un contratto di appalto per lo svolgimento dei servizi di manutenzione della rete stradale e, pertanto, al presente contratto di servizio, saranno applicate le medesime condizioni vigenti per il contratto di appalto in corso. Qualora PISAMO s.r.l. dovesse avviare una nuova procedura di gara, al presente contratto di servizio saranno applicate le nuove condizioni.

ART. 4. Condizioni economiche del contratto

Il compenso per l'esecuzione dei lavori da eseguire è valutato a misura in relazione ed alla tipologia ed alle caratteristiche del servizio richiesto e fornito, facendo riferimento al Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana vigente al momento della richiesta, al quale sarà applicato lo sconto del **9,99 %** offerto in sede di gara dall'attuale appaltatore di cui all'ART. 3.

Per le attività di manutenzione PISAMO s.r.l. presenta la propria offerta economica formulata come al periodo precedente, sottoponendola alla valutazione del Responsabile del Settore 5, il quale, qualora la ritenga conveniente e congrua, emette il relativo ordinativo che corrisponde all'affidamento. L'accettazione del preventivo si effettua mediante corrispondenza all'uso del commercio.

PISAMO s.r.l. si obbliga a garantire l'esecuzione dei lavori richiesti **entro 7 giorni** dall'accettazione del preventivo.

Per il servizio di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza, PISAMO s.r.l. si obbliga a garantire il servizio 365 giorni all'anno 24 ore su 24, con intervento sul posto **entro il termine massimo di 2 ore**.

Per gli interventi eseguiti in urgenza, non preliminarmente concordati o programmati, è dovuto all'appaltatore un compenso per diritto fisso di chiamata, per disponibilità della squadra e per attivazione del personale.

Il diritto fisso di chiamata è quantificato in **€ 178,15** al netto del ribasso del 9,99% e dell'IVA ed è aggiornato annualmente a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Prezzario Regionale.

ART. 5. Custodia dei beni e responsabilità verso terzi

L'affidamento del servizio alla PISAMO s.r.l. dell'attività strumentale di cui in oggetto, non comporta in alcun caso assunzione della custodia del compendio

stradale ai sensi dell'art. 2051 c.c., che rimarrà in capo al Comune di Calci e, conseguentemente, PISAMO s.r.l. non potrà in alcun caso essere considerata responsabile in via esclusiva o solidale, degli eventuali danni occorsi a terzi, direttamente o indirettamente cagionati dallo stato di manutenzione del compendio stradale, rimanendo la responsabilità totalmente in capo all'Ente proprietario della strada.

A seguito della stipula del contratto di appalto tra PISAMO s.r.l. ed il futuro operatore economico individuato per l'esecuzione dei lavori, PISAMO s.r.l. non assumerà né nei confronti del Comune di Calci né nei confronti dei terzi alcuna responsabilità concernente atti, fatti od omissioni imputabili all'operatore selezionato, il quale, in qualità di appaltatore, risponderà in proprio per ogni atto, fatto od omissione che sia eventualmente fonte di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale.

Con riferimento a quanto sopra, la Società non dovrà provvedere alla stipula di appositi e idonei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6. Capitolato di servizio

Gli standard qualitativi e quantitativi delle attività da svolgere, gli indicatori di attività, le specifiche e le modalità tecnico operative relative allo svolgimento delle attività, le specifiche di dettaglio per l'adempimento degli obblighi di servizio derivanti dal presente contratto e le relative procedure, i livelli minimi di servizio che la Società deve garantire al Comune, sono definiti dal capitolato di servizio facente parte dell'appalto alla ditta esecutrice.

In caso di discordanza fra le previsioni del presente contratto di servizio e del capitolato di servizio prevale il contratto di servizio.

ART. 7. Pagamenti

Il pagamento della spesa per l'esecuzione dei lavori eseguiti dall'appaltatore, avverrà a seguito di presentazione di fattura da parte di PISAMO s.r.l. con riferimento al codice univoco OGZWIQ, con atto di liquidazione della Responsabile del Settore 5 e previa verifica della regolarità contributiva, ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunta un totale di € 4.000,00 al netto dell'IVA. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari in ogni fattura emessa dovrà essere riportato il CIG assegnato al servizio affidato

ART. 8. Obblighi della Società

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, la Società è tenuta a osservare tutte le norme vigenti. In caso di violazione, la Società è considerata unica responsabile, anche con riferimento ad eventuali sanzioni amministrative e alla responsabilità civile verso terzi.

La Società si obbliga a svolgere le attività oggetto del presente contratto nel rispetto degli standard, qualitativi e quantitativi, concordati tra le parti e contenuti nel Capitolato di servizio.

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la Società è tenuta a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici – e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre disposizioni, anche comunitarie, vigenti in materia.

In ogni caso, il Comune di Calci rimane totalmente estraneo ai rapporti instaurati dalla Società con i propri appaltatori, incaricati o dipendenti.

ART. 9. Vigilanza e controllo

Relativamente alla gestione delle attività affidate con il presente contratto di servizio, la Società è assoggettata a un controllo funzionale analogo a quello che il Comune esercita sui propri uffici e servizi.

Il Comune, avvalendosi di propri dipendenti, effettua occasionalmente, in eventuale contraddittorio con la Società, controlli e verifiche sui lavori eseguiti.

ART. 10. Ufficio comunale competente alla gestione del contratto

L'Ufficio comunale competente per materia alla gestione del presente contratto è l'ufficio Lavori Pubblici del Comune di Calci, afferente al Settore 5.

Il Comune, nell'ambito della propria organizzazione, può in qualsiasi momento modificare l'individuazione degli uffici di cui sopra in relazione a modifiche della struttura comunale.

ART. 11. Disposizioni in materia di personale

La Società comunica al Comune i riferimenti del personale interno preposto all'esecuzione del presente contratto, nonché della ditta appaltatrice, al fine di individuare i contatti necessari per la richiesta di preventivi, l'accettazione dei preventivi, nonché per le chiamate di pronto intervento.

ART. 12. Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

La Società effettua il trattamento dei dati relativo alle attività affidate. Pertanto, la Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali i suoi dipendenti, incaricati o affidatari possono venire a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed inoltre si impegna a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, regolamenti attuativi, integrazioni e determinazioni del Garante in merito. La Società si impegna

altresì a rispettare rigorosamente le disposizioni adottate dal Comune di Calci in applicazione della medesima normativa.

ART. 13. Importo e durata del contratto

L'importo fissato contrattualmente per il presente contratto ammonta ad un importo di lavori **ANNUO** pari ad **€ 20.000,00** al netto dell'IVA.

Il presente contratto di servizio ha durata di **anni 5 (cinque)** a far data dalla sottoscrizione del presente contratto.

Sono vietati la proroga e il rinnovo taciti.

La proroga espressa può aver luogo esclusivamente nelle more del rinnovo del contratto e per il tempo a ciò strettamente necessario.

Eventuali modifiche o integrazioni del presente atto sono valide solo se stipulate dalle parti in forma scritta, previa approvazione del competente organo del Comune e della Società.

ART. 14. Risoluzione del contratto. Clausola risolutiva espressa

Fatta salva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, in caso di gravi disfunzioni nell'erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività, il Comune contesta alla Società gli inadempimenti riscontrati mediante posta elettronica certificata, assegnando un termine per la trasmissione al Comune di giustificazioni e osservazioni.

Il Comune, ricevute le giustificazioni e/o le osservazioni di cui sopra, alternativamente:

a) le ritiene accoglibili;
b) le ritiene non accoglibili e diffida la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 del Codice Civile, ad adempiere alle proprie obbligazioni, assegnando un termine allo scopo. Decorso il termine senza

che le obbligazioni siano adempiute, il presente contratto è risolto di diritto.

Il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, in caso di cessione, anche parziale, del contratto medesimo.

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 15. Recesso

Ai sensi dell'art. 21-sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 1373 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto in qualsiasi momento al ricorrere di uno o più dei seguenti casi:

- qualora il Comune deliberi, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, di procedere alla dismissione della partecipazione nella Pisamo S.r.l.;
- in presenza di processi di riorganizzazione da parte del Comune riguardanti, in tutto o in parte, le modalità di gestione delle attività affidate;
- in presenza di qualsiasi modifica della normativa dell'Unione Europea, statale o regionale che sia ostativa alla prosecuzione del contratto di servizio o di parti di esso o che ne comprometta le condizioni di efficienza ed efficacia;
- in presenza di altre oggettive circostanze di interesse pubblico.

Il Comune dà comunicazione scritta del recesso anticipato con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

In caso di recesso anticipato la Società non ha diritto ad alcun indennizzo.

ART. 16. Clausola penale

Fatta salva la risarcibilità del maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 del Codice Civile, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto la Società è tenuta a versare al Comune una somma determinata dal Comune stesso tenendo conto della gravità dell'inadempimento e del ritardo e sulla base di appositi indicatori tecnici ed economici definiti nel Capitolato di servizio.

Allo scopo il Comune contesta alla Società i fatti che danno luogo all'inadempimento contrattuale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal giorno in cui ne è venuto a conoscenza e determina l'importo della somma da versare.

La Società, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, trasmette al Comune le proprie giustificazioni e osservazioni.

Il Comune, decorso inutilmente il termine o ricevute le giustificazioni e/o le osservazioni di cui sopra e avendole valutate, adotta le proprie determinazioni in merito.

La determinazione definitiva del Comune è trasmessa alla Società entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione dell'inadempimento o del ritardo.

La Società provvede al pagamento della somma indicata dal Comune entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

E' fatta comunque salva la facoltà del Comune di agire in rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili di eventuali danni.

ART. 17. Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto alla Società di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto.

ART. 18. Controversie

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello del Tribunale di Pisa. E'escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 19. Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto sono a carico della Società. L'oggetto del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e, pertanto, l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986. Si dà altresì atto che l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

ART. 20. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia.

Per il Comune di Calci: Claudia Marchetti (firma digitale)

Per la società PISAMO Azienda per la Mobilità S.r.l., Avv. Andrea Bottone (firma digitale)

Firmato digitalmente da: BOTTONE ANDREA
Data: 06/11/2024 08:34:39